



DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18

"MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19"

CONVERTITO DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27

NOTA DI LETTURA SULLE PRINCIPALI NORME DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI

Nella colonna di sinistra sono riportate in grassetto le parti del testo modificate o aggiunte in sede di conversione in legge

Sommario

A-NORME RELATIVE AL PERSONALE	5
Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali - Art. 87	
Disposizioni in materia di lavoro agile - Art. 39	8
Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera	
prefettizia e del personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno - Art. 74.	9
Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e	
imprese - Art. 75	9
Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19 - Art. 25	
Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Art. 24	13
Straordinario polizia locale - Art.115	
Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza - Art. 103	15
Premio ai lavoratori dipendenti - Art. 63	16
B-NORME RELATIVE AGLI AMMINISTRATORI LOCALI	16
Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19 - Art. 25	i
Semplificazioni in materia di organi collegiali - Art. 73	
Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti - Art. 106	18
Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale (pagamento ridotto sanzioni codice della strada) - Art. 108	
Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei picco	
comuni - Art. 125	20
C-NORME RELATIVE ALLA SCUOLA E AL SOCIALE	21
Assistenza di carattere sociale - Art. 40, commi 1, 1-bis e 1-ter	
Assistenza a persone e alunni con disabilità - Art. 4 ter	22
Prestazioni individuali domiciliari - Art. 48	
Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici - Art. 77	25
Piattaforme per la didattica a distanza - Art. 120	26
Carta della famiglia - Art. 90-bis.	27
Disagio abitativo - Art. 65	28
D-NORME RELATIVE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	29
Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di	****
anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici - Art. 91	29
Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza - Art. 103	
Proroga della validità dei documenti di riconoscimento - Art. 104	33

E-NORME FISCALI E FINANZIARIE	33
Rimessione in termini per i versamenti - Art. 60	33
Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligato	oria -
Art. 61	33
Termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020) - Art. 61-bis	37
Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi - Art. 62	37
Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori - Art. 67	39
Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione - Art. 68	41
Menzione per la rinuncia alle sospensioni - Art. 71	43
Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia	ι
civile, penale, tributaria e militare - Art. 83	43
Trasporti – Trasporto pubblico locale - Art. 92	44
Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo - Art. 95	46
Aumento anticipazioni Fondo sviluppo e coesione - Art. 97	46
Differimento di termini amministrativo-contabili - Art.107	47
Calcolo FCDE - Art. 107 - bis	50
Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19 - Art. 109	50
Rinvio questionari Sose - Art. 110	53
Imputazione maggiori recuperi di disavanzo d'amministrazione - Art. 111, co. 4-bis	53
Sospensione quota capitale mutui enti locali (mutui MEF) - Art. 112	54
Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti - Art. 113	55
Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - Art. 114	56
F-MISURE ECONOMICHE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI	56
Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - Art. 27	56
Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago - Art. 28	57
Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali - Art. 29	57
Indennità lavoratori del settore agricolo - Art. 30	58
Incumulabilità tra indennità - Art. 31	58
Indennità lavoratori dello spettacolo - Art. 38	59
Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 - Art. 44	59
Indennità lavoratori autonomi nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º marzo 20)20 -
Art. 44-bis	
Disposizioni in materia di immigrazione - Art. 86-bis.	
Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo - Art. 89	
Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell'emergenza COVID-19 - Art. 72 quater	65

A-NORME RELATIVE AL PERSONALE

Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali - Art. 87

- 1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria sorveglianza attiva. dai dipendenti con amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del 165, decreto legislativo 30 marzo 2001. n. conseguentemente:
- *a)* limitano la presenza del personale **nei luoghi di lavoro** per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente **tale presenza**, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
- b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
- **2.** La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

Modalità ordinaria per le prestazioni lavorative nelle PPAA. Già con il primo DPCM del 23 febbraio scorso, con una disposizione replicata nei decreti che si sono via via succeduti, il Governo ha inteso incentivare i datori di lavoro pubblici e privati a ricorrere allo smart working come modalità preferenziale di lavoro, nell'ottica del contenimento del contagio da Covid-19. Con l'art. 87 del DL Cura Italia, che ha introdotto una disciplina specifica per amministrazioni pubbliche, il lavoro agile da modalità preferenziale diviene modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, ovvero fino a diversa data da stabilirsi con DPCM.

La norma prevede espressamente che <u>le PPAA devono</u> <u>limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la <u>presenza sul luogo di lavoro</u>, anche in ragione della gestione dell'emergenza.</u>

La semplificazione procedurale consiste sia nella deroga dagli accordi individuali, che nella dispensa dagli obblighi informativi previsti dalla disciplina ordinaria sul lavoro agile.

Gli strumenti di lavoro. Il legislatore si preoccupa anche di codificare una regola che già era contenuta nelle indicazioni applicative della Funzione pubblica: la prestazione in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dall'amministrazione.

Sotto quest'ultimo profilo assumono rilievo anche le disposizioni contenute nell'art. 75 del DL, che prevede una disciplina semplificata e derogatoria, sino al 31 dicembre 2020, in materia di acquisti di beni, servizi informatici e connettività finalizzati allo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese.

Dipendenti con disabilità o familiari disabili. L'art. 39 stabilisce che fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità (art. 3, comma 3, della legge n.104/1992), hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

In sede di conversione il primo comma dell'art. 87 è stato integrato con la previsione già contenuta all'art. 19, comma 1, del DL n. 9/2020, che equipara al ricovero ospedaliero il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti pubblici.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio. 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e dell'articolo 2, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020,n.19,le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Misure organizzative. Il terzo comma dell'art. 87 stabilisce che ove non sia possibile ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, per limitare la presenza del personale negli uffici le amministrazioni utilizzano, nel rispetto della contrattazione collettiva, gli strumenti delle ferie pregresse, dei congedi, dei recuperi in banca delle ore, della rotazione del personale e altri analoghi istituti.

Esenzione dal servizio. Con una norma di chiusura del sistema è previsto che, esperite le opzioni su riportate, <u>il datore di lavoro può motivatamente esentare il lavoratore dal servizio</u>: in tal caso il periodo di esenzione costituisce servizio prestato ai fini economici e previdenziali, con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa.

In sede di conversione il terzo comma dell'art. 87 è stato integrato con la previsione già contenuta all'art. 19, comma 3, del DL n. 9/2020, che ha equiparato al servizio effettivamente prestato i periodi di assenza dei dipendenti pubblici imposte dai provvedimenti autoritativi adottati per il contenimento dell'epidemia.

3-bis. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n, 133, primo periodo, dopo le parole "di qualunque durata," sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione

La previsione replica la disciplina introdotta dall'articolo 19, comma 2, del DL n. 9/2020, che esclude l'applicazione delle trattenute di cui all'art. 71 del DL n. 112/2008 in caso di ricovero ospedaliero.

di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA),". Agli oneri in termini dì fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis. 3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l'anno scolastico 2019/20, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo, dal decreto legislativo 13 aprile 2017,n. 62 e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62» Ferie solidali. Si consente la possibilità ai dipendenti di 4-bis. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e ciascuna amministrazione di cedere reciprocamente giornate di comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di ferie o riposi compensativi, anche in deroga alle discipline di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse CCNL viaenti. all'epidemia da COVID-19, anche in deroga a. quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti. i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro della amministrazione dipendente medesima appartenenza, senza distinzione tra le diversa categorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva. **5.** Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al Si prevede la sospensione, per sessanta giorni a decorrere dalla pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei data di entrata in vigore del DL, dello svolgimento delle candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017,n. 75.

procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego. Sono escluse dalla sospensione le procedure nelle quali la valutazione dei candidati avviene esclusivamente su base curriculare o in modalità telematica. Resta ferma la possibilità di portare a conclusione le procedure già completate. È altresì possibile il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, che si possono istaurare e si svolgere in via telematica. Analogamente è possibile portare a conclusione le procedure di progressione di carriera di cui all'art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75/2017.

Disposizioni in materia di lavoro agile - Art. 39

- **1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019** i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
- **2.** Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
- 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.

Dipendenti con disabilità o familiari disabili. L'art. 39 del DL n. 18/2020 stabilisce che, fino alla cessazione dello stato di emergenza, i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità (art.3, comma 3, della legge n.104/1992), hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. In sede di conversione tale previsione viene estesa anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.

Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno - Art. 74.

7-ter. A seguito delle misure di sospensione delle procedure concorsuali adottate per il contrasto al fenomeno epidemiologico da COVID-19, in via sperimentale e comunque con effetto fino al 31 dicembre 2020, allo scopo di corrispondere all'esigenza del ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, di semplificare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, con regolamento da adottare entro il 31 luglio 2020 ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede ad aggiornare la disciplina regolamentare vigente in materia di reclutamento e di accesso alla qualifica dirigenziale e agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con supporto di società e professionalità l'eventuale specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane.

Un regolamento da approvarsi entro il 31 luglio dovrà individuare procedure semplificate per il reclutamento del personale.

Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese - Art. 75

1. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, favorire la diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di telemedicina, e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché le autorità

La norma mira a favorire l'applicazione e lo sviluppo del lavoro agile nonché la diffusione di servizi in rete ed agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese attraverso la semplificazione delle procedure di acquisto di servizi informatici in cloud, anche basate sul modello software as a service (SaaS), che supportano necessariamente i processi digitali di erogazione dei servizi per via telematica.

amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nonché del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio n. 2012, n. 56, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloudSaaS (software as a service) e soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 sistemi di conservazione. novembre 2018. con processamento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale, nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

La disposizione consente ai Comuni e in generale a tutte le Amministrazione aggiudicatrici di cui al Codice dei Contratti (d.lgs. n. 50/2016), **fino al 31 dicembre 2020**, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per queste forniture.

2. Le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.

Le suindicate Pubbliche Amministrazioni devono trasmettere al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate al fine di consentire il monitoraggio e la verifica dell'impatto della disposizione rispetto al processo di trasformazione digitale della pubblica amministrazione.

3. Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l'esecuzione dello stesso, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3-bis. I contratti relativi agli acquisti di servizi informatici e di connettività hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi, prevedono di diritto la facoltà di recesso unilaterale dell'amministrazione decorso un periodo non superiore a dodici mesi dall'inizio dell'esecuzione e garantiscono in ogni caso il rispetto dei principi di interoperabilità, di portabilità dei dati personali e dei contenuti comunque realizzati o trattati attraverso le soluzioni acquisite ai sensi del comma 1, senza ulteriori oneri per il committente. La facoltà di recesso unilaterale, di cui al periodo precedente, è attribuita senza corrispettivo e senza oneri di alcun genere a carico dell'amministrazione.

4. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere, nei casi in cui ciò è possibile, l'integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

5. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1 con le risorse disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione

Non è prevista l'acquisizione formale del DURC (che può essere autocertificato) per la stipula di questi contratti.

della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19 - Art. 25

- 1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l'indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.
- **2.** L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
- **3.** Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall'articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- **4.** Ai fini dell'accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell'Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l'importo del

Con decorrenza 5 marzo 2020 (data di sospensione dei servizi educativi e scolastici) i genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti del settore pubblico, hanno diritto a fruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, coperto da contribuzione figurativa e per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, se i figli sono di età non superiore a 12 anni.

L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Eventuali congedi parentali fruiti durante detto periodo sulla base della disciplina ordinaria sulla tutela della maternità e della paternità (D.lqs. 151/2001), sono automaticamente convertiti in congedi per emergenza Covid-19, riconoscimento dell'indennità e scomputo di congedi parentali. La fruizione del congedo è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Può essere riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni. Il limite di età dei 12 anni non si applica in riferimento ai fiali con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado od ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

In caso di figli minori di <u>età compresa tra 12 e 16 anni</u> è prevista la possibilità astenersi dal lavoro, con diritto alla conservazione del posto, per il periodo di sospensione dei servizi educativo-scolastici, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, e sempre che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al

bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

- **5.** I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
- **6.** Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i permessi per i sindaci previsti all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72 ore. Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma sono equiparate a quelle disciplinate dall'articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
- **7.** Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Art. 24

- 1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
- **2.** Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.
- 2-bis. Resta fermo che per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Polizia Penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il beneficio di cui al comma 1 si intende riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente cui appartiene e con le preminenti

L'articolo 24 amplia i permessi che spettano nei mesi di marzo e aprile ai dipendenti (pubblici e privati) che assistono congiunti gravemente disabili e impegno a che l'attività lavorativa di questi dipendenti e di quelli che sono portatori di gravi handicap si svolga nella forma del lavoro agile. La norma si applica ai destinatari della legge 104/1992, cioè i dipendenti portatori di handicap così gravi da richiedere un intervento assistenziale permanente che quelli che assistono congiunti portatori di gravi handicap.

Per i primi l'articolo 39 del decreto n. 18 prevede che, nella fase attuale di emergenza sanitaria da Covid-19, la modalità di lavoro agile debba costituire quella ordinaria. Non siamo in presenza però di un vincolo assoluto, visto che comunque ciò deve essere «compatibile con le caratteristiche della

esigenze di interesse pubblico da tutelare. Il beneficio non può essere cumulato con quanto previsto all'articolo 87, comma 6. La previsione di cui al primo periodo del presente comma si intende riferita anche al personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

prestazione». Per i dipendenti da datori di lavoro privati, comunque il lavoro agile è un titolo di "priorità" nella assegnazione al lavoro agile.

Anche i dipendenti che assistono congiunti che sono portatori di gravi handicap hanno diritto a prestare in questo periodo la propria attività nella forma del lavoro agile, purché compatibile con la prestazione e, se dipendenti privati, ciò costituisce una priorità nella assegnazione a questa modalità lavorativa.

Per questi dipendenti è inoltre previsto un forte aumento dei permessi per l'assistenza ai congiunti disabili nell'attuale periodo di emergenza. Nei mesi di marzo e aprile possono usufruire «di ulteriori complessive 12 giornate». Il testo stabilisce in primo luogo un tetto complessivo di 12 giornate ulteriori, quindi non abbiamo permessi per 12 giorni nel mese di marzo e per altri 12 nel mese di aprile, ma nel loro insieme per 12 giorni. Essi si aggiungono ai permessi ordinariamente previsti a questo titolo, quindi fino a 3 giorni al mese. Occorre evidenziare che, mentre i permessi ordinari non utilizzati nell'arco del mese non possono essere goduti successivamente, per queste forme aggiuntive l'arco di utilizzazione è il bimestre prima ricordato: di conseguenza non vi è alcuna suddivisione dettata direttamente dal legislatore tra i mesi di marzo ed aprile. Le contribuzioni previdenziali per questi permessi continuano ad essere previste in forma figurativa, dal che se ne determinano oneri aggiuntivi che sono finanziati dallo stesso provvedimento e, quindi, non sono posti a carico delle singole amministrazioni.

Non vi sono specifiche previsioni sulle modalità di richiesta e di utilizzazione di questi periodi di assenza. Quindi, di norma ci si deve dare una pianificazione mensile, che in caso di esigenze straordinarie può essere derogata. E ancora questo periodo può essere utilizzato in modo frazionato ovvero continuativamente. Infine, per quanto riguarda il personale della Polizia locale, il permesso aggiuntivo si intende riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente.

Straordinario polizia locale - Art.115

- 1. Per l'anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.
- 2. Presso il Ministero dell'interno è istituito per l'anno 2020 un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro al fine di contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale. Al riparto delle risorse del fondo di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, adottato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.
- **3.** Agli oneri derivanti dal comma 2 per l'anno 2020, pari a 10 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Il Decreto Cura Italia prevede che per l'anno 2020, il limite finanziario ai trattamenti economici accessori previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 non opera con riferimento alle risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale di Comuni, Province e Città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze consequenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni dei DPCM attuativi.

È istituito un fondo presso il Ministero dell'Interno, con una dotazione pari a 10 milioni di euro, per contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del personale di Polizia locale. Al riparto delle risorse del fondo si provvede con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza - Art. 103

5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle Si dispone la sospensione dei termini per i procedimenti amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

disciplinari relativi al personale delle pubbliche amministrazioni, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, fino alla data del 15 aprile 2020.

Premio ai lavoratori dipendenti - Art. 63

- 1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
- **2.** I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l'incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
- **3.** I sostituti d'imposta di cui al comma 2 compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- **4.** All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Per i dipendenti che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, è previsto un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro del mese svolti nella propria sede di lavoro.

B-Norme relative agli amministratori locali

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19 - Art. 25

6. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i permessi per i sindaci previsti all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72 ore. Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma sono

I permessi retribuiti per i Sindaci ex articolo 79 comma 4 del TUEL sono rideterminati in 72 ore in luogo delle attuali 24 e 48 ore mensili fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020. Inoltre, per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici, le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma sono equiparate a quelle disciplinate dall'articolo 19, comma 3, del decreto legge 2

equiparate a quelle disciplinate dall'articolo 19, comma 3, del marzo 2020, n. 9, ossia costituiscono servizio prestato a tutti gli decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

effetti di legge.

Semplificazioni in materia di organi collegiali - Art. 73

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

I consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adequata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. Va sottolineato come nella sua formulazione finale - la norma lasci ampia discrezionalità - all'ente locale su come disciplinare tale modalità di svolgimento delle sedute purché nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità preventivamente fissati dal presidente del Consiglio, dove previsto, o dal Sindaco, siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e sia garantita "adequata pubblicità" delle sedute.

2. omissis.

2-bis. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

È stata inserita con la legge di conversione la possibilità di tenere le sedute degli organi collegiali di istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado in videoconferenza, anche se non regolamentata.

3. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 8 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.

Per lo stesso periodo di cui al comma 1 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 8 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e svolgimento in videoconferenza delle sedute delle giunte e dei consigli comunali e regionali e degli organi di governo delle province e delle città metropolitane.

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti - Art. 106

- 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
- 3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
- 4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub deleghe ai sensi dell'articolo 135-

La norma consente alle società di convocare l'assemblea ordinaria entro 180 gg. dalla chiusura dell'esercizio, derogando al termine fissato dal codice civile ovvero dagli statuti societari. Sono quindi previsti specifici strumenti per il voto a distanza (elettronica, per corrispondenza, ecc.) in relazione alle diverse tipologie di società (per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici).

Per le società a controllo pubblico, definite ai sensi dell'articolo n.175. il differimento della convocazione assembleare non deve comportare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le disposizioni in questione si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data successiva, qualora resti in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale connesso all'epidemia da COVID-19.

novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

- **5.** Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
- 6. omissis.
- **7.** Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.
- **8.** Per le società a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Con la conversione in legge, al **comma 8-bis**, è stata inserita l'estensione delle succitate norme anche alle Associazioni ed alle Fondazioni diverse dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, come disciplinate dalle specifiche normative di settore.

Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale (pagamento ridotto sanzioni codice della strada) - Art. 108

2. Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia con il costante incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi della pandemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all'art. 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. La misura prevista dal periodo precedente può essere

L'articolo 108 prevede al comma 2 il pagamento delle sanzioni previste dall'art. 202 comma 2 del codice della strada in misura ridotta del 30% entro 30 giorni (e non più entro 5) dalla data di notifica o di contestazione della contravvenzione. In via del tutto eccezionale e transitoria, fino al 31 maggio 2020 la misura è tesa a limitare gli spostamenti delle persone che si recano all'ufficio postale.

estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.

Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni - Art. 125

1. Per l'anno 2020, i termini previsti dall'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di sei mesi.

Ai sensi del **comma 1** si prorogano di 6 mesi i termini del 15 gennaio e del 15 maggio entro cui (ogni anno, a decorrere dal 2020) rispettivamente il Ministero dello sviluppo economico ripartisce le disponibilità finanziarie per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (dl 34/2019, art. 30, co. 14-bis), tra i comuni fino a 1.000 abitanti. Tale disposizione trova applicazione solo per l'anno 2020. La proroga, ripetutamente richiesta dall'ANCI, non è attualmente estesa al contributo del tutto analogo disposto dallo stesso dl 34 (art. 30, comma 14-ter),

2. Per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020 il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori 15 giorni.

Il **comma 2**, riformulato in conversione, proroga di ulteriori 15 giorni il termine entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza. Tale disposizione trova applicazione fino al 31 luglio 2020.

2-bis. Omissis

- **3.** Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all'art. 148, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la formulazione dell'offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni.
- **4.** In considerazione degli effetti determinati dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, al fine di contrastare le difficoltà finanziarie delle pmi e facilitarne l'accesso al credito, l'Unioncamere e le camere di commercio, nell'anno in corso, a
- Il **comma 3** proroga di ulteriori 60 giorni il termine per la formulazione dell'offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone. Tale disposizione trova applicazione fino al 31 luglio 2020.
- Il **comma 4** prevede che le camere di commercio possano realizzare specifici interventi, anche tramite appositi accordi con il fondo centrale di garanzia, con altri organismi di garanzia nonché con soggetti del sistema creditizio e finanziario. Per le stesse finalità le camere di commercio e le loro società in house

valere sulle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, possono realizzare specifici interventi, anche tramite appositi accordi con il fondo centrale di garanzia, con altri organismi di garanzia, nonché con soggetti del sistema creditizio e finanziario. Per le stesse finalità, le camere di commercio e le loro società in house sono, altresì, autorizzate ad intervenire mediante l'erogazione di finanziamenti con risorse reperite avvalendosi di una piattaforma on line di social lending e di crowdfunding, tenendo apposita contabilizzazione separata dei proventi conseguiti e delle corrispondenti erogazioni effettuate.

sono altresì autorizzate ad intervenire mediante l'erogazione di finanziamenti, avvalendosi di una piattaforma on line di social lending e di crowdfunding.

C-Norme relative alla scuola e al sociale

Assistenza di carattere sociale - Art. 40, commi 1, 1-bis e 1-ter

1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici. considerate la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e per i beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le procedure di avviamento a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all'articolo 20,

La norma sospende per due mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame le misure di condizionalità per l'attribuzione di alcune prestazioni, ferma restando la fruizione dei relativi benefici economici. La sospensione è disposta anche per alcune procedure relative al cosiddetto collocamento obbligatorio. La suddetta sospensione non si applica alle offerte di lavoro congrue nell'ambito del comune di appartenenza. In sintesi vengono sospesi (comma 1):

- gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza
- le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL
- gli obblighi connessi al godimento di trattamenti di integrazione salariale

gli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie di soggetti disabili.

comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

1-bis. Fermo restando che le attività di formazione professionale e orientamento al lavoro, nonché le altre attività connesse ai patti per il lavoro e ai patti per l'inclusione sociale che possono essere svolte a distanza vengono rese nelle modalità citate, la sospensione di cui al comma 1 non si applica alle offerte di lavoro congrue nell'ambito del comune di appartenenza.

1-ter. Tenuto conto della necessità di assicurare assistenza di carattere sociale o socio-assistenziale in relazione alle esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i Comuni e gli Ambiti territoriali delle Regioni possono destinare gli interventi e i servizi sociali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, finanziati con le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai bisogni di assistenza che emergessero nell'attuale situazione emergenziale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di due mesi.

Il comma 1-bis dispone che la suddetta sospensione non si applichi alle offerte di lavoro congrue nell'ambito del comune di appartenenza, fermo restando che le attività di formazione professionale e orientamento al lavoro, nonché le altre attività connesse ai patti per il lavoro e ai patti per l'inclusione sociale che possono essere svolte a distanza vengono rese nelle modalità citate.

Al **comma 1-ter**, si prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di due mesi, i Comuni e gli Ambiti territoriali delle Regioni possano impiegare le risorse della "quota servizi" del Fondo povertà destinate ai servizi e agli interventi, al momento non erogati, connessi al Reddito di cittadinanza, per i bisogni assistenziali di carattere sociale e socio-assistenziale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Assistenza a persone e alunni con disabilità - Art. 4 ter

1. Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni o convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con gli enti locali medesimi, l'assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza previste all'articolo 2, comma 1, lettera m), e alla realizzazione delle attività previste all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste.

L'articolo 4-ter (ex art 9 del DL 14/2020 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19) è confluito nel Decreto Legge n. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia) come emendamento governativo.

L'art. 4-ter prevede che nel periodo della sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, i Comuni possano fornire l'assistenza specialistica per gli alunni disabili, attraverso prestazioni domiciliari individuali, a sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), e alla realizzazione delle attività previste all'articolo 3, comma 1, lettera g), del DPCM 8 marzo 2020, tenendo conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni o convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con gli enti locali medesimi.

- 2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno facoltà di istituire, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, unità speciali atte a garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizioni di fragilità o di comorbilità tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione dei centri diurni per persone con disabilità.
- 3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

I Comuni potranno impiegare i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste.

Per l'attuazione delle disposizioni si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'ANCI, in considerazione delle diverse misure restrittive previste nei decreti governativi succedutisi nel tempo, aveva formulato una proposta di emendamento in fase di conversione del Dl Cura Italia, purtroppo non accolta, finalizzata ad estendere lo svolgimento delle prestazioni anche in modalità a distanza on line, a supporto dell'inclusione nella fase di emergenza sanitaria.

Prestazioni individuali domiciliari - Art. 48

1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza creare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che

La disposizione prevede che nel periodo di sospensione dei servizi educativi e scolastici, richiamati dall'art. 2 del d.lgs, 65/17 (tra questi non è ricompreso il trasporto scolastico) e delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, le pubbliche amministrazioni garantiscono anche avvalendosi di gestori privati prestazioni in forme individuali domiciliari; prestazioni a distanza; prestazioni rese nel rispetto delle direttive sanitarie, negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione.

Le pubbliche amministrazioni si avvalgono, per tali prestazioni, del personale già impiegato in tali servizi, purché disponibile, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto. La modalità di svolgimento delle prestazioni prevede l'individuazione delle priorità da parte della pubblica amministrazione competente e la coprogettazione con gli enti gestori, alle stesse condizioni assicurative già previste e gli stessi fondi ordinariamente destinati a tali finalità.

Per la realizzazione delle prestazioni nelle forme alternative indicate dalla legge, è possibile derogare da eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, che non permetterebbero tali modalità. È necessario che siano condivisi, tra la pubblica amministrazione e i soggetti attuatori, specifici

definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima | protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per tutela della salute di operatori ed utenti.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La seconda quota sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività.

assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

Il **comma 2** prevede altresì le modalità di pagamento delle prestazioni effettuate:

una "prima quota parte" delle somme iscritte nel bilancio per i servizi in questione (e cioè dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione), può essere corrisposta, ai gestori, quale corrispettivo per le prestazioni erogate agli utenti nelle nuove forme e tipologie, previa verifica dell'effettivo svolgimento di tali nuove tipologie di servizio;

una "seconda quota parte", dello stesso importo, può essere corrisposta per il mantenimento delle strutture, affinché esse risultino immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, all'atto della ripresa della normale attività. Anche in questo caso, la corresponsione avviene previa verifica dell'effettivo svolgimento delle prestazioni;

Il totale corrisposto, nella somma tra le due quote parti, potrà dar luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto nel bilancio dell'ente, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso.

La norma pur finalizzata ad avviare azioni per il sostegno e la salvaguardia delle imprese concessionarie o appaltatrici dei servizi richiamati al comma 1, non prevede la remunerazione di prestazioni non rese e ciò - come segnalato da Anci Nazionale potrebbe determinare l'ipotesi del danno erariale.

Se ne è chiesto dunque un correttivo con il prossimo provvedimento normativo.

Nel caso di coprogettazione positivamente concluse, la decorrenza dei servizi resi in altra forma e dei corrispettivi per gli stessi partirà dal giorno successivo alla stipula dell'accordo.

Regolamentazione dei servizi alternativi attivati. Si suggerisce di prevedere la stipula di protocolli condivisi, pur nelle forme più semplici stante la temporaneità e l'eccezionalità **3.** I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni richiamate al comma 1 del presente articolo e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.

della situazione, tra le amministrazioni comunali e i soggetti gestori siano essi in appalto, in concessione o in convenzione. I protocolli dovranno definire le tipologie di prestazioni nelle quali il servizio, nella nuova modalità di svolgimento, dovrà essere distinto; individuare la relativa quota destinata a ciascuna prestazione; definire altri aspetti quali la volontarietà, la sicurezza, le modalità di verifica dei servizi svolti. Si ritiene che in tali protocolli, dovrà essere anche chiarito che, stante la modalità comunque ridotta di espletamento del servizio, non dovrà essere prevista la corresponsione di rette o di compartecipazioni da parte degli utenti e neppure da parte dei Comuni in sostituzione degli utenti stessi, come chiaramente desumibile dall'inciso che richiama le minori entrate per i servizi in questione.

Il **comma** 3, prevede che ove attivate le nuove alternative modalità di espletamento dei servizi in questione, cessa la possibilità, per i gestori dei servizi privati, di ottenere trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga per i lavoratori impiegati in tali servizi.

La citazione dei "servizi degli educatori nella scuola primaria" non si ritiene coerente con i servizi richiamati al c.1 e pertanto non produce effetti.

Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici - Art. 77

1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla copertura

L'art. 77 prevede lo stanziamento di 43,5 milioni di euro nel 2020 per consentire alle scuole statali e a quelle paritarie di acquistare materiali per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici, nonché dispositivi di protezione ed igiene personali sia per il personale che per gli studenti. Anche le scuole paritarie comunali beneficeranno di tale finanziamento. Gli interventi saranno svolti dai gestori delle scuole stesse.

Con decreto del Ministero dell'Istruzione n. 186 del 26 marzo 2020, sono stati stabiliti i criteri e i parametri di riparto delle risorse, che ha tenuto conto della tipologia dell'istituzione scolastica, della consistenza numerica degli alunni e del

degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

personale scolastico. Per le scuole paritarie si è tenuto conto della sola consistenza numerica degli alunni. In ogni caso è assicurato un finanziamento pari alla soglia minima di 500 euro per ciascuna istituzione scolastica.

Piattaforme per la didattica a distanza - Art. 120

- **1.** Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 85 milioni per l'anno 2020.
- 2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:
- a) per 10 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
- b) per 70 milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;
- c) per 5 milioni di euro nel 2020, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. A tal fine, può essere utilizzato anche il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- **3.** Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 2, lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 2, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- **4.** Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le predette istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui

L'articolo 120 prevede l'incremento del fondo relativo al Piano digitale di cui alla legge n.107/15 con risorse pari a 85 milioni di euro da destinare alle istituzioni scolastiche da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione, tenuto conto della distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero di studenti di ciascuna.

all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

- **5.** Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto della distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero di studenti di ciascuna. Col medesimo decreto, è altresì ripartito tra le istituzioni scolastiche anche il contingente di cui al comma 4, tenuto conto del numero di studenti.
- **5-bis.** Le istituzioni scolastiche possono utilizzare le risorse loro assegnate per le finalità di cui al comma 2, lettera a), qualora superiori alle necessità riscontrate, anche per le finalità di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 2».
- **6.** Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo e, comunque, quelle assegnate in relazione all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.
- **6-bis.** Per le finalità di cui al comma 2, lettere a) e b), è stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie la somma di 2 milioni di euro nell'anno 2020, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione con i medesimi criteri di cui al comma 5.
- **7.** All'onere derivante dal presente articolo, pari a 85 milioni di euro per l'anno 2020, con riguardo ai commi da 1 a 3, e a 9,30 milioni di euro per l'anno 2020 con riguardo al comma 4,nonché a 2 milioni di euro per l'anno 2020 con riguardo al comma 6 bis, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Il **comma 6 bis** prevede uno stanziamento pari a 2 milioni di euro nell'anno 2020, in favore delle istituzioni scolastiche paritarie.

Le risorse consentiranno alle scuole di dotarsi di piattaforme e strumenti digitali per la didattica a distanza o di potenziare gli strumenti già in dotazione nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità sia mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'suo, dispositivi digitali individuali per la didattica a distanza nonché per la necessaria connettività di rete.

Carta della famiglia - Art. 90-bis.

1. Per l'anno 2020, la carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinata alle famiglie con almeno un figlio a carico.

La norma dispone una deroga alla disciplina relativa al rilascio della Carta famiglia. Viene infatti previsto che, per il 2020, possono essere destinatari della Carta famiglia anche i nuclei familiari con un solo figlio a carico (anziché con tre figli a carico 2. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo19, comma 1, del decreto-legge 4luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

come disciplinato dall'art. 1, comma 1, del decreto legge 6/2020. La misura della Carta famiglia è stata così aggiornata alle reali dimensioni (anche economiche) dell'emergenza da COVID-19, ormai estese a tutto il territorio nazionale.

Disagio abitativo - Art. 65

2-ter. Al fine di accelerare l'erogazione delle risorse attribuite dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la riduzione del disagio abitativo, il riparto tra le regioni della disponibilità complessiva assegnata per l'anno 2020 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9dicembre 1998, n. 431, pari a complessivi60 milioni di euro, e il riparto dell'annualità 2020 del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli istituito dall'articolo 6,comma 5, del decretolegge 31 agosto 2013,n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, attribuita dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014,n. 80, e pari a 9,5 milioni di euro, sono effettuati entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga alle procedure ordinarie di determinazione dei coefficienti regionali e adottando gli stessi coefficienti già utilizzati per i riparti relativi all'annualità 2019.

2-quater. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni

attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell'articolo 1,comma 21, della legge 27 dicembre 2017,n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse, nonché per l'eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui all'articolo11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.I comuni utilizzano i fondi anche ricorrendo all'unificazione dei titoli, capitoli e

I **commi 2-ter e 2-quater** prevedono una procedura d'urgenza, per il riparto di risorse, pari complessivamente a 69,5 milioni di euro, a favore delle regioni, per l'annualità 2020, del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo inquilini morosi incolpevoli.

Si prevede, in primo luogo, il riparto tra le regioni della disponibilità complessiva assegnata per l'anno 2020 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), pari a complessivi 60 milioni di euro e il riparto per l'annualità 2020 delle risorse, pari a 9,5 milioni di euro, del Fondo inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5 del D. L. 102/2013, attribuite dall'articolo 1, comma 2, del D.L. 47/2014.

Il comma 2-quater stabilisce - nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione - l'attribuzione da parte delle regioni ai comuni delle risorse assegnate, prevedendo, inoltre, l'applicazione dell'art. 1, comma 21 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse, nonché per l'eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.

L'articolo 1, comma 21 della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) prevede, tra l'altro, che al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione possano essere

articoli delle rispettive voci di bilancio ai fin dell'ordinazione e pagamento della spesa.

fini destinate ulteriori risorse, da parte delle regioni, a valere sulle somme non spese del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 maggio 2019 sono state individuate le modalità di trasferimento delle risorse non spese del Fondo inquilini morosi incolpevoli.

Il **comma 2-quater** prevede, inoltre, che i comuni utilizzano i fondi anche ricorrendo all'unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell'ordinazione e pagamento della spesa.

D-Norme relative ai procedimenti amministrativi

Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici - Art. 91

- **1.** All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,dopo il comma 6, è inserito il seguente:
- « 6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli agli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti».
- **2.** All'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dopo le parole: «L'erogazione dell'anticipazione » inserire le seguenti:
- «, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo32, comma 8, del presente codice, ».

La norma in commento chiarisce che le sospensioni dei termini disposte dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, sono finalizzate al contenimento del contagio da Covid 19 e dunque giuridicamente sono da considerarsi causa di forza maggiore ai fini contrattuali per l'esclusione delle penali previste dal codice civile.

Il **comma 2** modifica il comma 18 dell'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e precisa che l'erogazione dell'anticipazione del prezzo a favore dell'appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza di lavori, servizi o forniture.

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza - Art. 103

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del

L'**articolo 103**, come modificato dal Senato, dispone con efficacia retroattiva la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la

15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

- 1-bis Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.
- 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
- 2-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini del relativi piani attuativi e di comunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono

medesima data e quella del 15 maggio (modifica introdotta dall'articolo 37 del DL 23/2020)(**comma 1 e 5**).

La disposizione ha portata generale, con le sole eccezioni dei termini stabiliti da specifiche disposizioni dei decreti-legge sull'emergenza epidemiologica in corso, e dei relativi decreti di attuazione, nonché dei termini relativi a pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni, emolumenti per prestazioni a qualsiasi titolo, indennità da prestazioni assistenziali o sociali comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese (commi 3 e 4).

Rientrano nella sospensione, tra gli altri, anche i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali (**comma 1-bis**).

Viene altresì disposta la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione viene esplicitamente estesa alle SCIA e alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali (comma 2) e alle convenzioni di lottizzazione (comma 2bis).

Prorogati per lo stesso termine di cui sopra, i contratti di appalto tra soggetti privati che hanno ad oggetto l'esecuzione di lavori edili (**comma 2-ter**).

Ulteriori disposizioni estendono la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi fino al 31 agosto 2020, nonché prorogano alcuni termini in materia di immigrazione (commi 2-quater e 2-quinquies). Sono stabiliti termini speciali per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (co. 6), nonché la sospensione della prescrizione degli illeciti amministrativi in materia di lavoro (comma 6-bis).

Entrando più in dettaglio, ai sensi del **comma 1**, tutti i termini inerenti lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, che risultino pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o che siano

prorogati di novanta giorni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

2-ter. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma 2. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento del lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.

2-quater. I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020. Sono prorogati fino al medesimo termine anche:

- a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
- b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- c) i documenti di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
- d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
- f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.

iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino al 15 maggio 2020 (termine così modificato dall'articolo 37 del DL n. 23/2020)

L'ambito di applicazione della sospensione riguarda tutti i procedimenti amministrativi, tanto quelli a istanza di parte, quanto quelli ad iniziativa d'ufficio.

Non si rinvengono inoltre nella disposizione eccezioni riferibili a tipologie di amministrazioni o a particolari categorie di enti pubblici.

Tenuto conto del tenore generale della norma, la sospensione si applica ai termini sia perentori (stabiliti dalla legge a pena di decadenza) che ordinatori (il cui mancato rispetto non caduca il potere di provvedere), nonché ai termini finali ed esecutivi come a quelli endoprocedimentali e preparatori: dunque non solo i termini stabiliti per la conclusione del procedimento (per i quali la legge n. 241 del 1990 stabilisce una disciplina generale), ma altresì quelli relativi ad adempimenti posti a carico di soggetti privati o di altre amministrazioni il cui intervento è necessario nel corso del procedimento ai fini dell'adozione del provvedimento finale. L'espressione "termini esecutivi" generalmente non impiegata nel linguaggio normativo sembrerebbe potersi riferire anche ai termini di esecuzione provvedimentale, mediante attività rimesse a soggetti privati (ad esempio, il termine entro il quale il privato è obbligato a procedere alla demolizione di un manufatto abusivo). In tal modo, l'ambito di applicazione della disposizione non andrebbe a ricomprendere esclusivamente atti di competenza delle autorità pubbliche, ma sarebbe esteso anche alle attività esecutive di cui sono onerati i soggetti privati. Andrebbe pertanto valutata l'opportunità di chiarire l'espressione "termini esecutivi".

Proprio la portata generale della norma ha posto da subito dubbi interpretativi sul suo ambito oggettivo di applicazione.

In particolare, si segnala, in materia di gare e contratti la delibera ANAC n. 312 del 9 Aprile u.s. dell'ANAC e la

2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-quater si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il presente comma si applica anche alle richieste di conversione.

- 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e 25 marzo 2020, n. 19,nonché dei relativi decreti di attuazione.
- 4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.
- 5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.
- 6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 1 settembre 2020. 6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689"

segnalazione della stessa Autorità al Parlamento in data 14 Aprile u.s. in merito "all'opportunità di prevedere, misure ad hoc riferite allo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici e all'esecuzione degli stessi, ritenendo che l'applicazione delle disposizioni adottate in generale per i procedimenti amministrativi (il riferimento è chiaramente all'articolo 103 del DL 18/ 2020, cd. Cura Italia) possa creare rilevanti problemi applicativi al settore dei contratti pubblici date le sue specificità".

ANAC nella delibera n. 312 del 9 Aprile scorso, partendo dall'applicabilità della disposizione in commento anche alle procedure di gara, fornisce indicazioni alle PA, stazioni appaltanti, per assicurare comportamenti uniformi durante l'emergenza sanitaria nello svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione.

Ai fini del computo dei termini, pertanto, in base alla disposizione in commento, non si tiene conto del periodo per il quale è disposta la sospensione, che decorre dal 23 febbraio(o dalla data successiva in cui il procedimento è stato avviato) al 15 maggio 2020 (come già ricordato tale nuovo termine è stato introdotto con l'articolo 37 del DL 23/2020). In proposito, si ricorda che nel procedimento oggetto di "sospensione" i termini non vengono azzerati. Nel computo dei termini si deve, dunque, tener conto sia del periodo trascorso dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione di avvio del procedimento a quello dell'intervenuta sospensione, sia del successivo periodo che inizia a decorrere dalla data in cui termina la sospensione. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento. ossia le ipotesi di silenzio-assenso e silenzio-diniego disciplinate dalla L. 241/1990 e da numerose leggi di settore.

Infine, il **comma 2**, riformulato nel corso dell'esame al Senato, dispone la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Come affermato già in una precedente nota sul punto dall'ANCI, rientrano sicuramente in tale ultima fattispecie le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA); le segnalazioni certificate di agibilità; le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali comunque denominate; il ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Proroga della validità dei documenti di riconoscimento - Art. 104

1. La norma proroga – ad ogni effetto di legge - la validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020, fino al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

La norma proroga – ad ogni effetto di legge - la validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, **comma 1**, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020, fino al **31 agosto 2020**. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

E-Norme fiscali e finanziarie

Rimessione in termini per i versamenti - Art. 60

1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

L'articolo 60 prevede la proroga dal 16 al 20 marzo 2020 dei termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria - Art. 61

- 1. Per i soggetti di cui al comma 2, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:
- a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per

L'articolo 61, riformulato durante l'iter di conversione del dl "Cura Italia", per i soggetti elencati nel comma 2, e aventi la sede legale o operativa o il domicilio nel territorio dello Stato, al comma 1 prevede la sospensione:

- a) dal 2 marzo al 30 aprile, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute sul reddito dei lavoratori dipendenti ed assimilati operati dai soggetti che operano in qualità di sostituti di imposta;
- b) dal 2 marzo al 30 aprile, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali

l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020:

- c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.
- 2. Le disposizioni di cui al comma l si applicano ai seguenti soggetti:
- a) imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
- b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi;
- d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di

- e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- c) dei versamenti dell'IVA in scadenza nel mese di marzo.

Il comma 2 elenca i soggetti che possono beneficiare delle sospensioni previste dal comma precedente. Per quanto concerne i Comuni, si deve ritenere che le disposizioni di sospensione si applichino esclusivamente al personale inquadrato in attività riconducibili a quelle elencate nel comma stesso (es: asili nido, biblioteche, ONLUS, etc.).

navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;

n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica:

s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali, dagli stessi direttamente gestite;

t) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1º marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo i, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

4. Salvo quanto disposto dal comma 5, i versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020.

5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate

Il comma 3 mantiene salva la disciplina specifica per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 del DPCM 1º marzo 2020 (ex zona rossa Comuni Lombardia e Veneto), per i quali restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 1, co.3, del DM 24 febbraio 2020 ai sensi del quale le ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati non operano per il periodo dal 21 febbraio 2020 al 31 marzo 2020. Per il periodo successivo al 31 marzo 2020, si ritiene trovino applicazione le disposizioni generali recate dal comma 1 che sospendono le ritenute fino al 30 aprile 2020.

Il **comma 4** stabilisce che i versamenti oggetto di sospensione (ritenute sul reddito, IVA, contributi previdenziali e assistenziali premi per l'assicurazione obbligatoria) devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Tali termini di ripresa sono validi anche per il versamento delle ritenute non operate per effetto dell'articolo 1, co.3, del DM 24 febbraio 2020, che dispone la sospensione delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati per tutti i sostituti d'imposta aventi la sede legale o la sede operativa nei Comuni lombardi e veneti della prima zona rossa.

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, il **comma 5** prevede che la sospensione dei termini previsti dal comma 1 (ritenute sul reddito, IVA, contributi previdenziali e assistenziali premi per l'assicurazione obbligatoria) sia fissata fino al 31 maggio 2020.

mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Il versamento delle quote sospese è previsto in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020) - Art. 61-bis.

- 1. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, l'articolo 16-bis, comma 5, è sostituito dal seguente:
- "5. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1º gennaio 2020, ad accezione di quella di cui al comma 2, lettera c) che acquista efficacia dall'anno 2021".
- 2. Per l'anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 5 maggio.

La disposizione recata dall'**articolo 61-bis**, inserita nel corso dell'iter parlamentare del dl "Cura Italia", prevede una modifica all'articolo 16-bis del dl Fiscale 2019 (dl 124/2019), riguardante l' "Ampliamento delle categorie di contribuenti che possono utilizzare il modello 730 e riordino dei termini dell'assistenza fiscale". In particolare, si prevede che le disposizioni contenute in tale articolo, che acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2020 in via generale, sono applicabili dal 2021 per le attività dell'Agenzia delle entrate che riguardano la messa a disposizione sul proprio sito internet delle certificazioni dei sostituti d'imposta.

Si prevede inoltre (**comma 2**) che per il 2020 il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione sul proprio sito internet le dichiarazioni precompilate, fissato al 30 aprile, sia prorogato al 5 maggio.

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi - Art. 62

- 1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.
- **2.** Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso

Il comma 1 sospende i termini per tutti gli adempimenti fiscali e contributivi – diversi dai pagamenti e dall'effettuazione delle trattenute di legge – che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, sempre con riferimento ai "soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato". Restano fermi i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 di cui all'art. 61-bis. Il comma 6 fissa il termine per gli adempimenti di cui al comma 1 al 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Il comma 2 sospende i versamenti che scadono tra l'8 e il 31 marzo 2020 limitatamente alle piccole imprese e alle

alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

- a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
- **3.** La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, di **Brescia**, Cremona, Lodi e Piacenza.
- **4.** Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.
- 5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
- 6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

ditte individuali con sede in Italia e con compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019:

a) ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 (redditi da lavoro dipendente) e 24 (redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente) del DPR n. 600/1973 trattenute per addizionali regionale e comunale, in qualità di sostituti di imposta;

b) IVA;

c) contributi previdenziali, assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

Il successivo **comma 5** fissa il nuovo termine al 31 maggio 2020, anche con rateizzazione tra maggio e settembre, dei versamenti sospesi dai precedenti commi 2 e 3. Quanto già versato non è suscettibile di rimborso.

Il **comma** 3 specifica che la sospensione del versamento dell'IVA di cui al comma 2, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, si applica indipendentemente dal volume dei ricavi o compensi percepiti.

Il **comma 4** consolida le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto MEF 24 febbraio 2020 (GU n. 48 del 26 febbraio 2020) per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (l'iniziale "zona rossa").

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori - Art. 67

1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e 31quater del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 1 sospende dall'8 marzo al 31 maggio 2020 <u>i</u> termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione e di contenzioso da parte di tutti gli enti impositori, quindi anche dei Comuni.

La norma, che ha destato qualche perplessità applicativa, deve essere letta nel senso che nel periodo indicato sono sospesi "i termini" delle attività connesse alla gestione delle entrate e non già le attività stesse. Questo, nella ratio di concedere agli enti impositori un maggiore lasso di tempo per svolgere le fasi propedeutiche delle attività citate, che sono soggette a scadenza perentoria. Per quanto riquarda i termini della riscossione coattiva (che per gli enti locali comprendono da quest'anno anche gli atti di accertamento esecutivo) altre norme, e in particolare l'articolo 68, definiscono espressamente le sospensioni di pagamento. Si ritiene che in questo lasso di tempo non possano essere notificati dai Comuni e dai loro concessionari atti di accertamento per il recupero delle entrate rimaste non pagate, ma possono invece proseguire le attività interne degli uffici, che provvedono ad elaborare e predisporre atti di accertamento che saranno notificabili alla fine del periodo di sospensione. A sostegno di questa lettura viene in aiuto il comma 4 del presente articolo, che nella versione originaria del decreto rinviava di due anni i termini di prescrizione e decadenza per procedere ad accertamento (con l'invocazione dell'art. 12 del d.lgs. 159/2015), e - comunque - anche nella versione finale, che fa salva l'applicazione del comma 1 del citato art. 12, rinvia lo stesso termine per un periodo pari alla sospensione (85 giorni).

Tra le attività sospese figura anche **l'attività di contenzioso**. Nel corso della conversione in legge del decreto "Cura Italia", con una modifica all'art. 83 sono state incluse tra le attività

2. In relazione alle istanze di interpello di cui al comma precedente, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,

giurisdizionali soggette a sospensione anche le giurisdizioni speciali (quindi, anche quella tributaria). Tale sospensione ha operato fino al 15 aprile 2020, ma il termine è stato poi ulteriormente differito all'11 maggio 2020, ad opera dell'art. 36, comma 1, del dl n. 23 del 2020, attualmente in fase di esame parlamentare. Il comma 1 dell'articolo 67, inoltre, sospende dall'8 marzo al 31 maggio anche i termini per le risposte da parte degli enti impositori alle istanze di interpello e i termini per le risposte dovute a seguito di presentazione documentazione integrativa. di eventualmente richiesta dallo stesso ente impositore. Sono parimenti rinviati anche i termini di 30 giorni entro cui gli enti impositori invitano i contribuenti alla regolarizzazione delle istanze di interpello già proposte, ma tale norma non sembra direttamente applicabile ai Comuni.

Sono infine rinviati altri termini tipici dell'Agenzia delle Entrate (ammissione al regime di adempimento collaborativo; adesione dell'Agenzia a richieste di procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata per la definizione dei debiti tributari da parte di società multinazionali; richiesta di accordi preventivi da parte delle imprese internazionali; riconoscimento della rettifica in diminuzione del reddito tra imprese associate con attività internazionale).

A norma del **comma 2**, i termini per la risposta alle istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione, riprendono a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo stesso, così come il termine per la loro regolarizzazione (30 giorni). Tale disposizione non sembra interessare i Comuni.

Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso PEC ovvero, per i soggetti non residenti privi di domiciliatario in Italia, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

- **3.** Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile, 155-quater,155-quinquies e 155-sexies **delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.**
- **4.** Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, **commi 1 e 3** del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

mediante la casella di posta elettronica ordinaria: div.contr.interpello@agenziaentrate.it

Il **comma 3** sospende dall'8 marzo al 31 maggio 2020 le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle seguenti istanze:

- di esecuzione forzata da parte del creditore al presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza;
- di accesso alla banca dati dell'Anagrafe tributaria;
- di istanza di accesso civico a dati e documenti.

Il comma 4 rende applicabile, in deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, l'art. 12 (commi 1 e 3) del d.lgs. 159/2015. In fase di conversione in legge, come sopra accennato, è stato escluso il riferimento al comma 2 dell'articolo in questione. Non si applica quindi a questa fattispecie la previsione in base alla quale, in relazione alle conseguenze fiscali e procedurali delle sospensioni disposte a fronte di eventi eccezionali, i termini di prescrizione e decadenza degli uffici degli enti impositori – tra cui i Comuni – che scadono entro l'anno di termine della sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo al termine della sospensione (prevedibilmente il 2022). Il rinvio all'art. 12 è ora limitato ai commi 1 e 3, e la proroga dei termini degli atti in scadenza al 31 dicembre 2020 è operante per un periodo equivalente alla durata della sospensione (85° giorno successivo).

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione - Art. 68

1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento

Il comma 1 sospende i termini per i versamenti, scadenti nel periodo 8 marzo-31 maggio 2020, relativi ad entrate tributarie e non tributarie, derivanti da cartelle di

emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

- **2.** Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1º marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1º marzo 2020, e dei soggetti diversi dalla persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.
- **3.** Sono differiti al 31maggio il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2,lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-bis, comma 1,

pagamento nonché da atti di accertamento esecutivo (dell'AdE) affidate in carico all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese di giugno e non sono ammesse rateizzazioni.

Va osservato che il richiamo finale all'articolo 12 del d.lgs. 159/2015 rende applicabile, in deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, la sospensione del periodo di decadenza degli atti di ingiunzione fiscale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione disposta a fronte di "eventi eccezionali". Gli atti in questione pertanto, che comprendono anche gli atti di accertamento esecutivo in scadenza alla fine del 2020, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022.

Il comma 2 estende la medesima sospensione anche agli atti di accertamento tributario doganale ed alle ingiunzioni di pagamento e agli atti di accertamento esecutivo di cui al comma 792 della legge di bilancio 2020, emessi dagli enti territoriali (comma 2), per i quali, come detto, opera quindi la proroga biennale dei termini di decadenza.

Il **comma 2-bis** anticipa la data di decorrenza delle sospensioni al 21 febbraio per i contribuenti che avevano la residenza o la sede legale nei Comuni della iniziale "zona rossa" individuati con DPCM 1 "marzo 2020.

Il **comma 3** differisce al 31 maggio il termine di versamento del 28 febbraio 2020 relativo al pagamento rateale connesso alla **cd "rottamazione" dei ruoli** affidati all'AdE-R, ivi incluso quello derivante dalla riapertura dei termini operata con il dl crescita 34/2019. È inoltre differito al 31 maggio il termine di versamento del 31 marzo 2020 relativo ai versamenti per

lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il termine di versamento del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n.145.

4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025

l'estinzione di debiti iscritti a ruolo, da parte di soggetti che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

Il comma 4 prevede il differimento delle comunicazioni di inesigibilità dei carichi affidati agli agenti della riscossione (AdE-R). In particolare, la comunicazione di inesigibilità dei carichi affidati nell'anno 2018, 2019 e 2020 avviene entro il 31 dicembre, rispettivamente, del 2023, 2024 e 2025.

Menzione per la rinuncia alle sospensioni - Art. 71

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal presente titolo e dall'articolo 37, effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze definisce le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate rilascia l'attestazione della menzione, che può essere utilizzata dai contribuenti a fini commerciali e di pubblicità.

I contribuenti che rinunciano alle sospensioni e decidono di effettuare comunque i versamenti, possono richiedere apposita menzione al Ministero dell'Economia e delle finanze. È lo stesso Ministero che, tramite apposito decreto, stabilisce le modalità con le quali l'AdE rilascia l'attestazione che i contribuenti potranno utilizzare anche per fini commerciali e di pubblicità.

Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare - Art. 83

- **1.** Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.
- 2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere,

La norma, che non commentiamo nel dettaglio, prevede il differimento delle udienze e la sospensione dei termini dei procedimenti civili e penali dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2015.

Tale sospensione, unitamente alle altre misure previste dall'articolo 83, si applica anche alle giurisdizioni speciali, agli arbitrati rituali, alle commissioni tributarie e alla magistratura militare, come disposto dal comma 21.

tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

3-20 omissis

21. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi **alle giurisdizioni speciali non contemplate dal presente decreto-legge, agli arbitrati rituali**, alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

Trasporti – Trasporto pubblico locale - Art. 92

2. Al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone è sospeso il pagamento dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 relativi al periodo compreso tra la data di entrata di entrata in vigore del presente decreto e quella del 31 luglio 2020. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascuna Autorità di Sistema Portuale. Le disposizioni di cui al presente comma sì applicano altresì ai concessionari demaniali marittimi titolari di concessione rilasciata da Autorità portuale o Autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, i quali provvedono al pagamento dei canoni sospesi entro il 30 settembre 2020 senza applicazione di interesse.

4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono

Si apportano modifiche al **comma 2** disponendo che la sospensione dal pagamento dei canoni dovuta alla riduzione dei traffici marittimi viene prevista anche per i concessionari demaniali marittimi titolari di concessione rilasciata dall'Autorità portuale o Autorità di sistema portuale, i quali provvedono al pagamento dei canoni sospesi **entro il 30 settembre 2020** senza applicazione di interesse. La sospensione dei pagamenti dei canoni a favore dei concessionari titolari di concessione rilasciata da Autorità portuale o Autorità di sistema portuale, atteso che il pagamento dei canoni sospesi avviene, anche in forma rateale senza interessi, entro la data del 31 dicembre 2020, non determina effetti sul bilancio delle Autorità di sistema portuale.

La ratio legis della disposizione in commento, introdotta con la legge di conversione in Parlamento, è quella di tutelare le aziende affidatarie di trasporto pubblico locale comunale e regionale tra cui le ferrovie regionali e il trasporto scolastico nel

essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.Le disposizioni del presente comma non si applicano al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi.

caso abbiano contratti di tipo cd "net cost" – per cui il rischio è tipo totalmente a carico dell'impresa – che vedono diminuire i ricavi da traffico e che rischiano di vedere diminuiti i corrispettivi da contratto con regioni e comuni della quota proporzionale alle diminuzioni di parametri (chilometri) stabiliti nei contratti. Ciò al di là di eventuali diminuzioni dei costi variabili (quali il pedaggio, spesa per carburante, energia e, nel caso di accesso ad ammortizzatori sociali, personale). Tuttavia, come segnalato da ANCI Nazionale la norma non prevede alcuna valutazione preventiva e il necessario conguaglio tramite la procedura di riequilibrio dei contratti di servizio in essere al netto dei costi cessanti, in relazione alla riduzione del servizio. Soprattutto ANCI Nazionale ha chiesto la creazione di un fondo statale per rimborsare ai Comuni tali maggiori costi del servizio.

4-ter. Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID- 19 tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.

Il **comma 4-ter** consente la sospensione di tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19. Contestualmente è consentita la proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020, fino a 12 mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza.

4-quater. L'efficacia della disposizione di cui ai commi 4-bis e 4-ter è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europa

4-quinquies. All'articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2020".

La norma prevede che la data della stipula degli atti convenzionali di concessione stipulati dal MIT con i concessionari autostradali delle infrastrutture viene prorogata dal 30 giugno al **30 settembre 2020**.

4-sexies. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo è

La norma prevede che le disposizioni di cui al comma 1 lettera c) n. 1, punto 1.2 e n. 2) riguardante il contrasto alle frodi in materia di accise, abbiano efficacia dal 1° gennaio 2021.

sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1), punto 1.2), e 2), hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2021"

Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo - Art. 95

- 1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
- **2.** I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

L'articolo 95 sospende, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 maggio, i termini di pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

Il **comma 2** dispone la ripresa dei versamenti in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, oppure in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di giugno.

Aumento anticipazioni Fondo sviluppo e coesione - Art. 97

1. Al fine di sostenere gli interventi finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell'ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, le anticipazioni finanziarie, di cui al punto 2 lettera h) della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 25 del 10 agosto 2016, e di cui al punto 3.4 della delibera del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, possono essere richieste nella misura del venti per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati, nel caso di interventi infrastrutturali, di progetto esecutivo approvato, ovvero, nel caso di interventi a favore delle imprese, di provvedimento di attribuzione del finanziamento. Restano esclusi gli interventi di competenza di ANAS e di Rete ferroviaria italiana.

La norma concerne i Piani operativi delle Amministrazioni centrali e dei Patti per lo sviluppo, a valere sui Fondi di Sviluppo e Coesione 2014-2020, e consente di erogare anticipazioni sui progetti in corso o dotati di progettazione esecutiva, tenendo così conto delle esigenze espresse da diverse Amministrazioni attuatrici di interventi finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020, per sostenere la realizzazione degli interventi infrastrutturali inseriti nei suddetti Piani.

La norma in argomento si riferisce anche al Piano operativo Sport e Periferie e, in particolare, trova applicazione nei confronti degli enti beneficiari del finanziamento a valere sulle risorse previste dal bando "Sport e Periferie 2018", come individuati nell'Allegato 1 del decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport del 19 dicembre 2019, ossia nei confronti degli enti il cui progetto è finanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del predetto decreto del 19 dicembre 2019.

L'anticipazione, pari al 20% delle risorse è concessa "ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati, nel caso di interventi infrastrutturali, di progetto esecutivo approvato", nonché nel rispetto delle disposizioni di cui alle delibere CIPE 25 e 26 del 10 agosto 2016 e nel rispetto delle ulteriori norme vigenti in materia.

L'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato a tutti gli enti beneficiari del finanziamento a valere sulle risorse del bando Sport e periferie 2018, una PEC con le indicazioni da seguire per la registrazione sulla piattaforma Sport e Periferie.

Differimento di termini amministrativo-contabili - Art.107

- 1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:
- a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell'amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020;
- b) al 30 giugno 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio.

- In ragione delle difficoltà amministrative connesse all'emergenza epidemiologica in corso, il **comma 1 sposta il termine del rendiconto/bilancio** di esercizio 2019 originariamente fissato al 30 aprile, per gli enti locali e i loro organismi strumentali:
- a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi diversi dalle società destinatari delle norme del d.lgs. 91 del 2011. Conseguentemente per gli enti ed organismi pubblici vigilati il termine è differito al 30 settembre 2020;
- b) al 30 giugno 2020 per gli enti territoriali e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del D.lgs. 118/2011. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 30 giugno i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 da parte della Giunta, al 30 settembre quelli per l'approvazione del Consiglio.

- 2. Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge.
- **3.** Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 è differito al 31 maggio 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono così modificati per l'anno 2020:
- i bilanci d'esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118/2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 30 giugno 2020;
- il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020.
- **4.** Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.
- **5.** I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Il comma 2 proroga al 31 luglio 2020 il termine entro cui gli enti locali devono approvare il bilancio di previsione, che per l'anno in corso potrà di fatto sostituire la delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 TUEL).

Il **comma 3** riguarda i termini per la deliberazione dei rendiconti 2019 di società e organismi pubblici diversi

Il comma 4 stabilisce che il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della Tari-corrispettivo è differito al 30 giugno 2020. Tale termine specifico, eccezionalmente non associato all'approvazione del bilancio di previsione, era stato fissato al 30 aprile dal comma 683-bis della legge di stabilità 2014 (per effetto di modifica ex "Dl fiscale 2019", n.124/19).

Il comma 5 stabilisce che i Comuni – in deroga all'obbligo di copertura integrale del costo del servizio rifiuti – possono approvare anche per il 2020 le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, provvedendo poi, entro il 31 dicembre 2020, all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti. L'eventuale conguaglio tra i costi determinati con il PEF 2020 e quelli alla base delle tariffe approvate è ripartito in tre anni a decorrere dal 2021. Si ritiene che tale facoltà consenta, anche ai Comuni che avessero già attivato le condizioni per l'approvazione delle

- **6.** Il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020.
- **7.** I termini di cui agli articoli 246 comma 2, 251 comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-quater comma 1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020.

- **8.** Il termine di cui all'articolo 264 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 30 settembre 2020.
- **9.** Il termine di cui all'articolo 243-quinquies comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 31 dicembre 2020.

tariffe dei rifiuti in base ad un PEF elaborato secondo il nuovo metodo ARERA (delibera n. 443 del 31 ottobre 2019), di scegliere se proseguire nell'iter già intrapreso o confermare lo schema tariffario 2019. Le modalità di approvazione del PEF 2020 restano invariate e regolate dall'articolo 6 dell'Allegato A alla delibera ARERA n.443 (MTR): la competenza spetta all'Ente territorialmente competente (Ente di governo d'ambito-EGATO o Comune, in caso di assenza o non operatività dell'EGATO).

Il **comma 6** proroga al **30 settembre 2020** il termine per la **presentazione del DUP** all'organo consiliare.

Il comma 7 dispone il differimento al 30 giugno 2020 dei termini relativi alle procedure di dissesto e "predissesto". Si tratta in particolare di:

- deliberazione dello stato di dissesto (art. 246 co.2 TUEL);
- deliberazione di attivazione delle entrate proprie (art. 251 co. 1 TUEL);
- presentazione al Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (art. 259 co.1 TUEL)
- presentazione di nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (art. 261 co.4 del TUEL)
- deliberazione del bilancio stabilmente riequilibrato (art. 264, co. 1 TUEL)
- delibera del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis, co.5, TUEL)
- l'esame e la formulazione di rilievi o richieste istruttorie e per l'impugnazione della delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243quater commi 1, 2 e 5 TUEL)

Il **comma 8** dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'intimazione di deliberare il bilancio di previsione stabilmente riequilibrato (art. 264 co.2 TUEL).

Il **comma 9** dispone il differimento al 31 dicembre 2020 del termine per richiedere l'anticipazione di cassa necessaria alla

10. In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, sono sospesi i termini dì cui agli articoli 141, comma 7, 143, commi 3, 4 e 12 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il periodo dal 1 settembre al 31 dicembre 2020, i suddetti termini sono fissati come segue:

a) il termine di cui all'articolo 141, comma 7, è fissato in centoventi giorni;

b) il termine dì cui all'articolo 143, comma 3, è fissato in novanta giorni;

c) il termine di cui all'articolo 143, comma 4, è fissato in centoventi giorni;

d) il termine di cui all'articolo 143, comma 12, è fissato in novanta giorni.

stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per infiltrazione mafiosa (art. 243-quinquies co.1 TUEL).

Il **comma 10** stabilisce che, dalla data di entrata in vigore del presente decreto (18 marzo 2020) e fino al 31 agosto 2020, sono differiti i seguenti termini stabiliti dal TUEL relativi ai casi di scioglimento e commissariamento degli enti locali:

- da 90 a 120 giorni per la sospensione, da parte del prefetto, dei consigli comunali e provinciali e la nomina di un commissario per l'amministrazione dell'ente (art. 141, co. 7);
- da 45 a 90 giorni il termine entro il quale il prefetto invia al Ministro dell'interno la relazione con la quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso (art. 143, co. 3);
- da 90 a 120 giorni il termine per il decreto di scioglimento dei consigli comunali e provinciali a seguito di fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso (art. 143, co. 4);
- da 60 a 90 giorni il termine della sospensione degli organi da parte del prefetto (art. 143, co. 12).

Calcolo FCDE - Art. 107 – bis

1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020».

L'articolo 107-bis dispone che, a partire dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli enti territoriali possono determinare il rispettivo FCDE, per le entrate dei titoli 1 e 3, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 anche in sostituzione di quelli del 2020.

Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19 - Art. 109

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli

L'articolo 109 dispone alcune importanti deroghe all'utilizzo degli avanzi di amministrazione degli enti territoriali. I **commi 1 e 1-bis** riguardano l'utilizzo dell'avanzo libero da parte delle Regioni, anche nelle more della definitiva approvazione del rendiconto 2019. Le stesse disposizioni si applicano anche agli enti locali, sulla base di commi successivi.

equilibri di bilancio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.

1-bis, Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni e le Province autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del rendiconto della gestione 2019, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale.

1-ter. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18

In particolare, il **comma 1-ter** dispone, per l'anno in corso e solo per finanziare interventi necessari a fronteggiare gli effetti "diretti e indiretti" la crisi epidemiologica in corso:

a) per gli enti territoriali e loro organismi strumentali, in sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte della Giunta, la possibilità di svincolare specifiche quote di avanzo vincolato di amministrazione:

b) le quote di possibile svincolo

- devono riferirsi ad interventi già conclusi
- o finanziati in precedenza con risorse proprie,
- non devono essere sottoposte ad obbligazioni già contratte e
- non devono riferirsi a funzioni fondamentali e livelli essenziali delle prestazioni;

c) per le risorse trasferite dallo Stato o dalla Regione, occorre in ogni caso comunicare formalmente all'ente erogatore lo svincolo posto in essere.

Il **comma 2** dispone, per il solo esercizio finanziario 2020:

- al primo periodo, che le **spese correnti connesse** all'emergenza epidemiologica in corso possono connotarsi di

agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso. L'utilizzo dell'avanzo libero di cui al periodo precedente è autorizzato, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'80 per cento della medesima quota, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, utilizzare, anche integralmente, possono finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.

2-bis. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e

fatto quali interventi a carattere non permanente, quindi finanziabili anche mediante l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione, ferme restando le priorità da garantire sia alla copertura dei debiti fuori bilancio sia alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, anche a fronte del contenimento di squilibri dovuti a posposizione o perdita di entrate proprie, sulle quali, naturalmente si attende un significativo intervento di sostegno con i prossimi provvedimenti di contrasto alla crisi.

- al secondo periodo, che l'utilizzo dell'**avanzo libero** è consentito **anche in esercizio provvisorio**, fino all'**80**% della medesima quota, purché la Giunta abbia già approvato lo schema del rendiconto 2019 ed acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione;

- con il terzo periodo, che al finanziamento delle spese correnti in questione potranno concorrere **anche i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia**, escluse quelle destinate espressamente alla demolizione ripristino delle opere abusive (art.31, co. 4-bis, del DPR 380/2001).

Non viene preso in considerazione l'utilizzo di avanzi destinati e – soprattutto – il caso degli enti in disavanzo tecnico, che sono soggetti a stringenti limiti nell'impiego degli avanzi. È auspicabile che su questi aspetti ci sia un successivo intervento di ampliamento.

Con riferimento all'anno in corso, il **comma 2-bis** contiene disposizioni assai utili per la gestione finanziaria dell'ente, in un contesto di grave emergenza quale quello attuale. In particolare:

- alla lettera a) si consente alla Giunta di adottare, nei casi di comprovata urgenza, le variazioni al bilancio di previsione, fatta in ogni caso salva la necessità di una successiva ratifica del Consiglio (entro 90 giorni), pena la decadenza del provvedimento non ratificato;

-alla lettera b) si prevede che, in caso di mancata o parziale ratifica della variazione al bilancio adottata dalla Giunta, il Consiglio approva (entro 30 giorni) i provvedimenti

comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

necessari per far fronte ai rapporti giuridici nel frattempo determinati dalla deliberazione non ratificata.

Rinvio questionari Sose - Art. 110

1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, relativo alla scadenza per la restituzione da parte delle Province e delle Città Metropolitane del questionario SOSE denominato FP20U e da parte dei Comuni del questionario denominato FC50U, è fissato in centottanta giorni.

L'articolo 110 fissa a 180 giorni, in luogo dei 60, la scadenza per la compilazione dei questionari sulla rilevazione dei fabbisogni standard di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) del d.lgs 26 novembre 2010, n. 216.

Pertanto, i termini per la compilazione dei questionari sono ora fissati al:

- 27 maggio, questionario FC50U per i Comuni e le Unioni.
- **31 agosto**, questionario FP20U per Province e Città metropolitane;

L'estensione ai Comuni della proroga, opportunamente introdotta nella versione finale del decreto, è di grande rilievo immediato perché evita di escludere dall'erogazione dei trasferimenti del Ministero dell'interno i Comuni che non hanno ancora risposto al questionario.

L'erogazione del Fondo di solidarietà comunale (FSC) e delle altre spettanze di competenza del Ministero dell'Interno resta condizionata alla restituzione dei questionari relativi agli anni precedenti e alla corretta comunicazione in BDAP dei bilanci (in particolare, il consuntivo 2018 e le previsioni 2019).

Imputazione maggiori recuperi di disavanzo d'amministrazione - Art. 111, co. 4-bis

4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio

Nell'articolo 111, di rilevanza regionale (sospensione mutui contratti dalle Regioni), è stato inserito in fase di conversione in legge del dl 18 il comma 4-bis, che sarà applicabile anche dopo la fase di emergenza in corso. La norma riconosce a tutti gli enti territoriali che si trovano in disavanzo la facoltà di ridurre la quota di disavanzo da applicare al bilancio, a fronte dei maggiori rientri già conseguiti rispetto alle

per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

previsioni del piano di rientro. Si consente così un **pieno utilizzo** delle risorse in questione **sin dall'immediato**. Si tratta di una prima, seppur parziale, misura di sostegno mirata agli enti che si trovano in una condizione di particolare sofferenza finanziaria.

Sospensione quota capitale mutui enti locali (mutui MEF) - Art. 112

- 1. Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
- **2.** Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19.
- **3.** La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all'art. 1, comma 10, del decretolegge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.
- **4.** Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a euro 276,5 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

L'articolo 112 reca una misura di alleggerimento degli oneri di restituzione del debito dei comuni, anch'essa limitata però ai soli mutui di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze gestiti da Cdp. I c.d. "Mutui Mef" rappresentano solo una piccola quota del debito comunale ed è pertanto prevedibile che l'impatto in termini di risorse liberate non sia sufficiente per assicurare un livello di risorse adeguato alle dimensioni dell'emergenza in atto.

Il **comma 2** vincola l'utilizzo dei risparmi agli interventi per la gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Per l'efficacia della norma deve essere ben chiara la possibilità di impiego delle economie anche per "interventi" di parte corrente.

Il dispositivo non si applica (**comma 3**) alle anticipazioni di liquidità di cui al dl 35/2013, e successivi rifinanziamenti, nonché alle posizioni debitorie degli enti colpiti da eventi sismici già oggetto di differimento. Una misura analoga è disposta per i mutui delle Regioni dall'articolo 111, che vincola le economie ad interventi per "il rilancio dell'economia" e per il "sostegno ai settori economici colpiti dall'epidemia di COVID-19".

In materia di alleggerimento straordinario dell'onere da debito, anche a seguito delle sollecitazioni dell'ANCI, la Cassa depositi e prestiti ha successivamente approvato una analoga operazione anche sui mutui CDP, che prevede la sospensione delle quote capitale in scadenza nel 2020 attraverso una apposita tornata di "rinegoziazione" che ha preso avvio nella prima settimana del mese di maggio (scadenza 27 maggio). Si tratta di una misura di grande rilievo che consentirà di liberare risorse per almeno 1,1 miliardi di euro.

Va anche ricordato che ANCI, UPI ed ABI hanno stipulato nei giorni scorsi un Accordo che permette alle banche aderenti di sospendere le quote capitale delle rate in scadenza nel 2020 dei mutui erogati in favore degli enti locali. Nello specifico, la norma consente di rinviare il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui 2020 non ancora scadute alla data di entrata in vigore del decreto, all'anno immediatamente successivo alla fine del periodo di ammortamento previsto dalle condizioni contrattuali di ciascun mutuo, che rimangono pertanto invariate. Con il dl "Rilancio" dovrebbe essere consentito di procedere alle rinegoziazioni attraverso delibera dell'organo esecutivo e anche in caso di esercizio provvisorio del bilancio 2020. La scadenza del 15 maggio indicata dall'intesa ABI-ANCI-UPI sarà prorogata al 31 maggio.

Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti - Art. 113

- **1.**Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:
- a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
- b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
- c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
- d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 24, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120.

- Il **comma 1** prevede la proroga al 30 giugno delle seguenti scadenze connesse alla gestione dei rifiuti:
- a) presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale);
- b) comunicazione da parte dei produttori alle camere di commercio dei dati relativi alle pile e agli accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente; conseguentemente, viene prorogata al 30 giugno 2020 la trasmissione all'ISPRA da parte del Centro di coordinamento dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli;
- c) comunicazione da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE in merito alle quantità di RAEE trattate, finora prevista al 30 aprile;
- d) versamento del diritto annuale di iscrizione da parte delle imprese e degli enti iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, previsto finora al 30 aprile.

Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - Art. 114

- 1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, città metropolitane e comuni. Il fondo è destinato per 65 milioni di euro ai comuni e per 5 milioni di euro alle province e città metropolitane.
- **2.** Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, da adottarsi, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.
- **3.** Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 70 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 126.

L'articolo 114, considerando l'esigenza di contrasto al rischio di contagio da COVID-19, istituisce una dotazione di 70 milioni di euro presso il Ministero dell'Interno per l'anno 2020, al fine di concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, Città metropolitane e Comuni. 65 milioni sono destinati ai Comuni, i restanti 5 a Province e Città Metropolitane.

Con **DM Interno del 16 aprile scorso** sono stati ripartiti i fondi in questione.

F-Misure economiche a sostegno dei lavoratori

Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - Art. 27

- 1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- **2.** L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al

Indennità, erogata dall'INPS, di 600 euro per il mese di marzo per i liberi professionisti titolari di partita iva e per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'indennità non concorre alla tassazione sui redditi. Il limite di spesa complessivo è pari a 203,4 milioni di euro per l'anno 2020.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago - Art. 28

- 1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- 2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
- **3.** Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Indennità di 600 euro, erogata dall'INPS, per il mese di marzo per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (assicurazione generale obbligatoria) che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata. Il limite di spesa complessivo è pari a 2.160 milioni.

Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali - Art. 29

1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla

Indennità di 600 euro, erogata dall'INPS, per il mese di marzo per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali non titolari di pensione né titolari di rapporto di lavoro dipendente, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 18 marzo. L'indennità non concorre alla formazione del reddito. Il limite di spesa complessivo è di 103,8 milioni.

formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

- 2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
- **3.** Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Indennità lavoratori del settore agricolo - Art. 30

- 1. Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- **2.** L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
- **3.** Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Indennità di 600 euro, erogata dall'INPS, per il mese di marzo per i lavoratori del settore agricolo non titolari di pensione. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ed è riservata ai soggetti che abbiano svolto nel 2019 almeno 50 giornate di lavoro. Il limite di spesa complessivo è di 396 milioni.

Incumulabilità tra indennità - Art. 31

1. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

Le indennità non sono cumulabili né sono riconosciute a chi percepisce il reddito di cittadinanza.

Indennità lavoratori dello spettacolo - Art. 38

- 1. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- 2. Non hanno diritto all'indennità di cui al comma 1 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
- 3. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
- 4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Indennità di 600 euro, erogata dall'INPS, per il mese di marzo per i lavoratori dello spettacolo non titolari di pensione. L'indennità è riservata ai lavoratori con almeno 30 giornate nel 2019. Il limite di spesa complessivo è pari a 48,6 milioni di euro.

Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 - Art. 44

- **1.** Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori È istituito il Fondo per il reddito di ultima istanza, con una dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.
- 2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente

dotazione pari a 300 milioni per l'anno 2020, per i lavoratori, dipendenti o autonomi, che hanno cessato sospeso o ridotto la loro attività in consequenza dell'emergenza da COVID-19. Il limite di spesa è di 300 milioni di euro.

decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonché la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Indennità lavoratori autonomi nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º marzo 2020 - Art. 44-bis

- 1. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data, è riconosciuta un'indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- 2. Il trattamento di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato

La norma prevede la concessione, per un massimo di tre mesi, di una indennità mensile pari a 500 euro in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, che hanno sospeso l'attività a seguito dell'emergenza sanitaria.

Al **comma 2**, vengono stabilite le modalità di concessione dell'indennità, il limite di spesa complessivo e le modalità di presentazione delle domande. In particolare, la ripartizione tra le Regioni interessate del limite di spesa complessivo, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020, è disciplinata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Disposizioni in materia di immigrazione - Art. 86-bis.

1. In considerazione della situazione straordinaria derivante dallo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al 31 dicembre 2020, gli enti locali titolari di progetti di accoglienza nell'ambito del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2019, le cui attività sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, e di progetti in scadenza alla medesima data del 30 giugno 2020, che hanno presentato domanda di proroga ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2019, sono autorizzati alla prosecuzione dei progetti in essere alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati. in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ed a condizione che non sussistano eventuali ragioni di revoca, accertate ai sensi del citato decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019 e nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989.

Il **comma 1** autorizza, fino al 31 dicembre 2020, la prosecuzione dei progetti di accoglienza in essere attivati dagli enti locali nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) in considerazione della situazione straordinaria derivante dallo stato di emergenza.

Gli enti locali sono autorizzati alla prosecuzione dei progetti alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati. Sono prorogati, in particolare:

- i progetti in scadenza al 31 dicembre 2019 e che sono stati già autorizzati fino al 30 giugno 2020;.
- i progetti in scadenza al 30 giugno 2020, che hanno presentato domanda di proroga ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 18 novembre 2019.

2. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, in relazione alle correlate straordinarie esigenze, possono rimanere in accoglienza nelle strutture del sistema di protezione di cui al comma 1 del presente articolo e in quelle di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i soggetti di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, i titolari di protezione internazionale o umanitaria, i richiedenti protezione internazionale, nonché i minori stranieri non accompagnati anche oltre il compimento della maggiore età, per i quali sono venute meno le condizioni di permanenza nelle medesime strutture, previste dalle disposizioni vigenti.

3. Le strutture del sistema di protezione di cui al comma 1, eventualmente disponibili, possono essere utilizzate dalle prefetture, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sentiti il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente e l'ente locale titolare del progetto di accoglienza, ai fini dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione umanitaria, sottoposti alle misure di quarantena di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Le medesime strutture, ove disponibili, possono essere utilizzate dagli enti locali titolari del progetto di accoglienza fino al ter- mine dello stato di emergenza, previa autorizzazione del Ministero del l'interno, che indica

Il **comma** 2 prevede che, fino al termine dello stato di emergenza (ossia fino al 31 luglio 2020), gli stranieri possono rimanere nei centri di accoglienza che li ospitano, anche se sono venute meno le condizioni di permanenza, previste dalle disposizioni vigenti, nelle medesime strutture.

Le strutture interessate dalla disposizione sono le seguenti:

- strutture di seconda accoglienza della rete SIPROIMI;
- centri governativi di prima accoglienza (di cui art. 9 del D.Lgs. 142/2015);
- centri di accoglienza straordinaria CAS (di cui all'art. 11 del D.Lqs. 142/2015).

La disposizione in esame prevede che possono rimanere in tali strutture: 1) i soggetti di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, ossia titolari di permesso di soggiorno per casi speciali (protezione sociale e vittime di tratta, violenza domestica e grave sfruttamento lavorativo), per cure mediche, per calamità, per atti di particolare valore civile; 2) i titolari di protezione internazionale; 3) i titolari di protezione umanitaria; 4) i richiedenti protezione internazionale; 5) i minori stranieri non accompagnati anche oltre il compimento della maggiore età.

Il **comma 3** prevede che le strutture del SIPROIMI, se disponibili, possono essere utilizzate, previo accordo tra le Prefetture e l'Ente locale titolare di progetto, per accogliere i richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione umanitaria, sottoposti al periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

altresì le condizioni di utilizzo e restituzione, per l'accoglienza di persone in stato di necessità, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

- 4. Al solo fine di assicurare la tempestiva adozione di misure dirette al contenimento della diffusione del COVID-19, le prefetture-uffici territoriali del Governo sono autorizzate a provvedere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, alla modifica dei contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari, per i centri e le strutture di cui agli articoli 11 e 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e di cui all'articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- 5. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari complessivamente a 42.354.072 euro, si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche mediante utilizzo delle risorse accertate nell'esercizio finanziario 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il **comma 4** dà facoltà ai prefetti di modificare i contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari in determinate strutture di accoglienza, al solo fine di assicurare la tempestiva adozione di misure dirette al contenimento della diffusione del COVID-19, e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Le strutture interessate sono:

- centri di accoglienza straordinaria CAS;
- strutture ricettive temporanee dedicate ai minori non accompagnati, di cui all'art. 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;
- punti di crisi (hotspot), si tratta dei centri collocati prevalentemente nei luoghi di sbarco dove effettuare la registrazione e l'identificazione tramite rilievi dattilografici dei migranti.

Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo - Art. 89

1. Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi, da ripartire uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. I Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.

È istituito il Fondo a sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo con una dotazione complessiva pari a 130 milioni di euro di cui 80 milioni di euro riservati ad interventi di parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.

- **2.** Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
- **3.** All'onere derivante dal comma 1, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
- a) quanto a 70 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126;
- b) quanto a 50 milioni di euro a mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente, con Delibera CIPE si provvede a rimodulare e a ridurre di pari importo, per l'anno 2020, le somme già assegnate con la delibera CIPE n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
- c) quanto a 10 milioni di euro a mediante riduzioni delle disponibilità del Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell'emergenza COVID-19 - Art. 72 quater

- 1. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza da COVID-19 sul comparto turistico e valutare l'adozione delle opportune iniziative, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un tavolo di confronto con la partecipazione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, degli enti locali e delle associazioni di categoria.
- 2. Ai componenti del tavolo di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
- 3. Il tavolo esamina le problematiche connesse all'emergenza da COVID-19, con prioritario riferimento alle misure compensative che si rendono necessarie per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza da COVID-19, nonché le esigenze di sostegno e gli interventi strutturali in favore delle attività più esposte, al fine di creare le condizioni favorevoli per una rapida ripresa, il consolidamento e il rilancio della filiera allargata del turismo e di veicolare il complesso dei valori distintivi dell'offerta nazionale in maniera coordinata sia verso i target interni che verso quelli internazionali »

La norma prevede l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di un tavolo di confronto con la partecipazione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, degli enti locali e delle associazioni di categoria al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID 19 sul comparto turistico e valutare l'adozione di opportune iniziative. Ai componenti il tavolo nulla è dovuto come compenso.

Compito del tavolo è quello di esaminare le problematiche connesse alla situazione emergenziale con riferimento prioritario alle misure compensative per far fronte ad essa, nonché trovare le misure di sostegno e di intervento per una rapida ripresa delle attività.

Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico - Art. 87-bis.

1. Allo scopo di agevolare l'applicazione del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, quale ulteriore misura per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica, i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore iniziale delle convenzioni, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da

La norma è volta a promuovere il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, aumentando le forniture di personal computer portatili e tablet. A tal fine viene modificata la normativa che ne regola gli acquisti attraverso la Consip S.p. Si prevede l'aumento delle quantità massime previste dalle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet, nella misura del 50% del valore iniziale delle convenzioni. È fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario in relazione a tale incremento (da esercitare

esercitare entro quindici giorni dalla comunicazione della modifica da parte della stazione appaltante.

- 2. Nel caso di recesso dell'aggiudicatario ai sensi del comma 1 o nel caso in cui l'incremento dei quantitativi di cui al comma 1 non sia sufficiente al soddisfacimento del fabbisogno delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Consip S.p.A., nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, è autorizzata sino al 30 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
- a) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro interpellando progressivamente gli operatori economici che hanno presentato un'offerta valida nella proceduta indetta da Consip S.p.A. per la conclusione della vigente convenzione per la fornitura di personal computer portatili e tablet, alle stesse condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente;
- b) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro e di accordi-quadro aventi ad oggetto beni e servizi informatici, selezionando almeno tre operatori economici da consultare, se sussistono in tale numero soggetti idonei, tra gli operatori economici ammessi nella pertinente categoria del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- 3. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2 le offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico di cui all'articolo 57 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la raccolta delle

entro 15 giorni dalla comunicazione della modifica da parte della stazione appaltante).

Il **comma 2** prevede la possibilità per la Consip spa di avvalersi, nel caso l'aggiudicatario eserciti la facoltà di recesso o qualora le quantità disponibili a seguito dell'incremento del valore contrattuale non siano comunque sufficienti a fare fronte all'incremento del fabbisogno delle amministrazioni, di una procedura semplificata, fino al 30 settembre 2020, per la stipula di nuovi accordi-quadro e convenzioni-quadro per la fornitura di personal computer portatili e tablet.

In particolare, si prevede la possibilità di svolgere procedure negoziate senza pubblicazione dei bandi di gara o interpellando progressivamente gli operatori economici che hanno presentato un'offerta valida o selezionandone almeno tre da consultare tra quelli ammessi alla pertinente categoria del sistema dinamico di acquisizione gestito da Consip S.p.A.

Il **comma 3** dispone che le predette offerte possano essere presentate sotto forma di catalogo elettronico, mentre la raccolta delle relative informazioni può avvenire con modalità automatizzate.

relative informazioni può avvenire con modalità completamente automatizzate.

- 4. Ai contratti derivanti dalle procedure di cui al comma 2 possono ricorrere le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa attestazione della necessità ed urgenza di acquisire le relative dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile di cui al comma 1 per il proprio personale.
- 5. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole: "per la sperimentazione" sono soppresse.

Il **comma 4** specifica che alle procedure negoziate senza pubblicazione dei bandi di gara, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico possono accedere previa attestazione della necessità e urgenza di acquisire le relative dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile per il proprio personale.

Il **comma 5** dispone l'operatività a regime della disposizione secondo cui le pubbliche amministrazioni adottano misure organizzative volte all'**attuazione del lavoro agile**, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della L. 124/2015, che disponeva la disciplina in oggetto solo in via sperimentale.